

Scadenzario fiscale novembre 2021

Bologna, 04 novembre 2021

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
4.11.2021	Credito d'imposta per sanificazione, dispositivi di protezione e tamponi	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale devono inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione relativa alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ammissibili al credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.</p> <p>La comunicazione deve essere inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; • mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure i canali telematici della stessa Agenzia.
8.11.2021	Contributo fondo perduto Comuni con santuari religiosi	<p>Gli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi devono presentare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; • mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
10.11.2021	Consegna modelli 730/2021 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2021 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2021	Trasmissione telematica modelli 730/2021 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2021 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2021 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2021	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2021, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2021	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2021, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2021	Rivalutazione all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.7.2020, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.</p>
16.11.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021.
16.11.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
16.11.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2021	Versamento IVA terzo trimestre 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2021	Versamento IVA terzo trimestre 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2021	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2021.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.11.2021	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; • con applicazione dei previsti interessi.
16.11.2021	Versamento contributo di revisione	<p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa", dovuto per il biennio 2021-2022.</p> <p>Il versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza; • con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.
18.11.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
20.11.2021	Inizio presentazione istanze per la "super ACE"	<p>Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il riconoscimento del credito d'imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (anno 2021, per i soggetti "solari"), c.d. "super-ACE"; • utilizzando il modello approvato; • in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato. <p>La comunicazione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, in relazione al periodo d'imposta 2021 dei soggetti "solari").</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		L'invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d'imposta sono però condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.
20.11.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le imprese editrici	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
22.11.2021	Presentazione comunicazioni credito d'imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda	<p>I soggetti esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l'apposita comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa alla concessione del credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino; • in relazione all'anno 2020. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.</p>
25.11.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.11.2021	Versamento rate sospese per l'emergenza COVID-19 della "rottamazione delle cartelle" e/o del "saldo e stralcio"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2020, il</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
30.11.2021	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2021; • il modello IRAP 2021 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2021	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 devono presentare in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021; il quadro AC del modello REDDITI 2021 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2021; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2021	Spedizione modello REDDITI 2021 PF dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2021 PF: <ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30.11.2021	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: <ul style="list-style-type: none"> • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico o ad un'associazione culturale; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
30.11.2021	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2021	Trasmissione	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via te-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	telematica modello CNM	telematica il modello CNM 2021: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2021.
30.11.2021	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2021; • nell'ambito del modello REDDITI 2021. <p>Per i soggetti “non solari”, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
30.11.2021	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2021; • nell'ambito del modello REDDITI 2021. <p>Per i soggetti “non solari”, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2021	Opzione per la “ <i>tonnage tax</i> ”	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “<i>tonnage tax</i>”), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2021; • nell'ambito del modello REDDITI 2021. <p>Per i soggetti “non solari”, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>riodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2021	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2021; • nell'ambito del modello IRAP 2021. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2021	Regolarizzazione modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020, relative al 2019; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.11.2021	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
30.11.2021	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.11.2021	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.11.2021	Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020	<p>I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni; • senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.11.2021	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.11.2021	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2021.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.
30.11.2021	Compensazione credito d'imposta per aumenti di capitale	Le società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021, entro il termine in esame devono completare l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle istanze presentate dall'1.6.2021 al 2.11.2021.
30.11.2021	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2021, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2021	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2021 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2021, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2020, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2021, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2021, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2020, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2021	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		attività finanziarie all'estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2021	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2021 SC ed ENC	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2021, relativo: <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES prevista nei confronti dei concessionari del settore dei trasporti, di cui all'art. 1 co. 716 - 718 della L. 27.12.2019 n. 160; • all'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2021	Versamento acconti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2021. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2021	Trattenuta acconti da 730/2021	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2021	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
30.11.2021	Trasmissione dati	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	liquidazioni periodiche IVA	<p>delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2021; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.11.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.11.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati